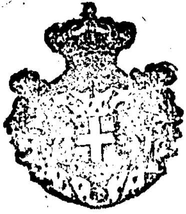


Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato 27 luglio — Numero 177

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 978 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento degli Economati generali dei beneficî vacanti, principalmente per estendere al personale economale le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e coordinare le disposizioni del regolamento medesimo alle norme contabili, applicate alle gestioni economali per effetto della legge 11 luglio 1911, n. 781;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, con le annesse tabelle, visto d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del diritto di regalia e per gli uffici degli Economati generali dei beneficî vacanti, in sostituzione di quello vigente 2 marzo 1899, n. 64.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO
per gli Economati generali dei benefici vacanti.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il R. dritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, e la vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto ai benefici della città di Roma e delle sedi suburbicarie; e circa le speciali discipline, in vigore in alcuni territori delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa.

Art. 3.

L'esercizio di tale R. dritto e affidato agli economi generali, che hanno sede nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, ed adempiono al loro ufficio direttamente o per mezzo di subeconomi.

È mantenuta per ciascun Economato generale la circoscrizione attuale.

Art 4.

I Consigli di amministrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 del precedente regolamento approvato col R. decreto 2 marzo 1899, n. 64, sono aboliti.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti un Consiglio di amministrazione e di disciplina che dovrà dare il suo parere:

a) su gli stati di previsione e sui conti consuntivi;

b) su tutti gli atti di maggiore importanza che fossero sottoposti al suo esame; nonchè sulle proposte di riforma dei regolamenti e degli organici degli Economati generali;

c) sulla nomina degli economi generali e sulla promovibilità di grado e di classe di tutti gli impiegati, ad eccezione dei casi in cui si provveda per concorso.

Il Consiglio esercita infine su tutto il personale dell'Amministrazione economale il potere disciplinare attribuito ai Consigli d'amministrazione e di disciplina dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è così composto:

il sottosegretario di Stato, presidente;

il direttore generale dei culti;

un consigliere od un referendario del Consiglio di Stato;

un consigliere della Corte di cassazione o della Corte di appello di Roma;

il direttore capo della divisione della polizia ecclesiastica;

il direttore capo della divisione del patrimonio ecclesiastico, con le funzioni di capo del personale degli Economati;

un economo generale dei benefizi vacanti - membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della sezione che si occupa del personale degli Economati, coadiuvato da un segretario o da altro funzionario della sezione.

Quando il Consiglio è chiamato a dare il suo parere per la nomina ad economo generale di un funzionario del Ministero o di un magistrato, v'interverrà con voto consultivo il capo del personale del Ministero e della magistratura.

Interverrà pure nel Consiglio con voto consultivo il capo ragioniere dei culti ogni qualvolta occorra deliberare sugli stati di previsione e sui conti consuntivi degli Economati, oppure su altri affari di materia contabile.

L'economo generale non potrà partecipare alle deliberazioni sugli affari di pertinenza dell'Economato cui è preposto.

In caso di assenza o di impedimento del sottosegretario di Stato, o per sua delegazione, assumerà la presidenza del Consiglio quello fra i consiglieri presenti più elevato di grado.

Il direttore generale ed i direttori capi di divisione in caso di vacanza del posto, di assenza o d'impedimento sono sostituiti dai funzionari che ne fanno le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti compreso chi lo presiede.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità di suffragi avrà la prevalenza il voto del presidente, ma nelle questioni di personale la deliberazione si riterrà favorevole all'impiegato.

Art. 6.

I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina indicati nell'articolo precedente, eccetto il presidente, il direttore generale ed i capi di divisione dei culti che ne fanno parte di diritto, sono nominati dal Re su proposta del ministro guardasigilli, previa designazione del loro rispettivo presidente per quanto concerne i membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione e di appello; durano in carica un anno; possono essere conformati per un altro anno; ma in tal caso non potranno conseguire una ulteriore nomina se non dopo trascorso un altro biennio

Ai membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina ed ai segretari spetta, per ogni giornata in cui intervengono alle adunanze, una medaglia di presenza di lire dieci, oltre alle indennità di viaggio e soggiorno ai membri non residenti in luogo.

Art. 7.

Oltre che sui benefici pieni, di cui è cenno nell'art. 1, ciascun Economato continuerà ad esercitare la sua vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli Istituti, che in ciascuna regione vi sono soggetti, e seguiterà ad avere altresì le ingerenze che ad esso risultano conferite da disposizioni anteriori, attualmente in vigore, sopra i beni e le rendite di legati e di aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel proprio distretto economale.

Art. 8.

In ogni Economato è tenuto un registro, da compilarsi e trasmettersi per riassunto al Ministero di grazia e giustizia secondo le norme degli articoli 18 e 19 del regolamento di contabilità, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, che contenga gli stati patrimoniali di tutti i benefici esistenti nella circoscrizione economale, esclusi quelli di cui all'art. 2 del presente regolamento; non che la specifica indicazione della natura del beneficio e degli atti di fondazione.

Un distinto inventario, da compilarsi secondo le norme dell'articolo 17 del suddetto regolamento di contabilità e da trasmettersi in copia al Ministero di grazia e giustizia, dovrà essere tenuto per le altre istituzioni ed aziende speciali indicate all'art. 7 del presente regolamento, la cui amministrazione sia tenuta dagli economati generali. Anche questo inventario dovrà contenere la specifica indicazione della natura dell'ente e degli atti di fondazione.

Altro separato registro dovrà infine compilarsi per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla cui amministrazione è attribuita agli Economati generali la sola vigilanza ai termini dell'art. 7 del presente regolamento, nonchè per i benefici indicati nell'art. 2 dello stesso regolamento.

Da questo registro dovrà specificatamente risultare:

a) la natura dell'ente;

b) gli atti di fondazione;

c) la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà.

Una copia di esso sarà trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 9.

Gli Economati generali debbono annotare nel registro e nell'inventario di cui alla prima e alla seconda parte dell'articolo precedente, le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio dei singoli enti ai termini degli articoli 17 e 19, prima parte, del regolamento di contabilità.

Uguali note di variazione saranno fatte nel registro di cui all'ultima parte dello stesso articolo precedente.

Del riassunto di tali variazioni sarà fatta la comunicazione disposta nella seconda parte del citato art. 19.

Coteste note di variazione serviranno di base alla rinnovazione dei due registri e dell'inventario al termine di un decennio.

Art. 10.

L'avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici vacanti sarà tenuto a disposizione del ministro di grazia e giustizia e dei culti, e servirà a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle spese pei restauri delle chiese, degli episcopi o delle canoniche; a compiere opere di carità.

Ove però si tratti di assegni continuativi, o di concessioni di straordinaria importanza, sarà provocata l'approvazione sovrana.

Art. 11.

Gli economi generali sono autorizzati a far eseguire, nelle proprietà dei benefici vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di lire trecento, quando possano provvedervi con le rendite del beneficio. Però l'urgenza dovrà essere documentata coi rapporti del subeconomo e con la perizia giurata di persona tecnica; ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.

Art. 12.

Avranno inoltre gli economi generali facoltà di concedere, sulla proposta dei subeconomi e nei limiti della somma messa annualmente a loro disposizione, sussidi per restauri sino a lire trecento, quando i lavori risultino necessari da perizia compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo e riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o canoniche.

Art. 13.

In nessun caso gli economi generali potranno, senza l'autorizzazione del Ministero, concedere allo stesso beneficio, in un anno, più sussidi, che cumulati insieme superino l'importo di lire trecento.

Art. 14.

Gli economi generali ed i subeconomi rendono i conti della loro gestione nei modi e con le forme stabiliti dal regolamento per la contabilità degli Economati generali.

Art. 15.

Senza pregiudizio di quelle ispezioni straordinarie che il Ministero ritenesse opportune tanto presso gli Economati, quanto presso i subeconomati, dovrà procedersi, almeno ogni due anni, ad una ispezione in ciascun Economato generale allo scopo di accertarne la condizione amministrativa.

L'economo generale potrà incaricare i funzionari della carriera amministrativa o quelli di ragioneria di procedere alla presa di possesso dei benefici, alla consegna di uffici subeconomali ai titolari o reggenti, a verifiche di cassa, ed altre simili missioni purchè non assumano carattere d'ispezione.

Dovrà lo stesso economo segnalare al Ministero le irregolarità che si verifichino negli uffici subeconomali e che, a suo giudizio, richiedano la necessità di una ispezione straordinaria.

Quando occorrano speciali accertamenti di natura contabile, l'ispettore del Ministero potrà farsi coadiuvare da un funzionario di ragioneria dell'Economato.

Le spese relative alle ispezioni ed alle missioni saranno sostenute dall'Economato, salvo la rivalsa totale o parziale a carico di quei funzionari, compresi i subeconomi, la cui gestione risulti irregolare.

CAPO II.

Norme per la vigilanza sui benefici pieni e sopra altre speciali istituzioni.

Art. 16.

La vigilanza attribuita sui benefici pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, e delle norme speciali che regolano la materia.

È ufficio quindi di ogni economo generale vigilare, che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarità, e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.

Art. 17.

Gli economi generali, per esercitare la vigilanza loro attribuita sopra gli ospizi della Pia opera di Terra Santa, esistenti nel Regno, richiederanno ai commissari della medesima una relazione annuale sulle somme raccolte e destinate a spedirsi a Gerusalemme, e sulle erogazioni delle medesime. Riferiranno, alla fine di ogni anno, al Ministero di grazia e giustizia sulle condizioni dell'opera stessa e faranno tutte quelle proposte che loro sembreranno utili e convenienti per ottenere che le somme raccolte nel Regno sieno scrupolosamente impiegate a vantaggio dell'opera medesima, nonchè dei legittimi interessi nazionali in Oriente e dei diritti di patronato spettanti alla Corona sui Luoghi Santi.

L'Economato generale di Palermo continuerà ad esercitare tale vigilanza in base al Regio decreto del 29 novembre 1891, n. 664, ed al regolamento approvato col Regio decreto del 26 aprile 1894.

Art. 18.

Ogni titolare di beneficio ed ogni rappresentante di chiese o di istituzioni ecclesiastiche dovrà denunciare all'economo generale, nel termine di giorni 15 dalla stipulazione, qualunque contratto di locazione di immobili di spettanza del beneficio o dell'ente morale ecclesiastico, facendone conoscere esattamente la durata, il corrispettivo e tutte le altre condizioni, e comunicando copia del contratto in carta libera ove esso risulti da scrittura.

L'Economato, entro un mese dalla denunzia, deve dichiarare se riconosce o meno regolare il contratto.

Se manchi la denuncia o se nel termine anzidetto di un mese sia intervenuta la dichiarazione di irregolarità del contratto, questo non produrrà obbligazione per l'Economato e nemmeno per i successivi titolari del beneficio.

Art. 19.

Salvo ogni altra impugnativa per frode, le locazioni, tuttochè regolari ai sensi dell'articolo precedente, non produrranno obbligazione per l'Economato ed il nuovo investito, se risulti che siasi fatto apparire un canone di affitto inferiore al reale, integrato o meno da occulte corrisposte supplementari.

Art. 20.

Le anticipazioni di fitto non avranno effetto nei rapporti dell'Economato o del nuovo investito, salvo al conduttore le ragioni di rimborso verso il locatore.

Art. 21.

A garanzia delle obbligazioni del conduttore, ove trattisi di affitto per un canone annuo superiore alle L. 500 o di durata eccedente il triennio, dovrà esigersi una congrua cauzione, o mediante deposito di valori dello Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca, e soltanto per eccezione mediante un mallevadore solidale e solvibile, da consentirsi dall'Economato.

Per giusti motivi potrà l'Economato generale dispensare l'investito dall'esigere tale cauzione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle condizioni proprie dei fondi affittati.

Art. 22.

Ove all'economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente, ove ciò sia necessario.

In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa.

Art. 23.

In caso di conflitto di interessi tra l'ente e l'investito o quando si ritengano vantaggiosi all'ente atti che il titolare si rifiuti o trascuri di adempiere, il Ministero, inteso il Consiglio di ammini-

strazione e di disciplina, può disporre che l'Economato assuma la rappresentanza dell'ente nei limiti e per la definizione di tali atti.

Art. 24.

Quando l'Economato amministra benefici sottoposti a sequestro, od altri enti, per speciali disposizioni, il premio per le spese di esazione e di amministrazione, da porsi a carico del beneficiato o dell'ente, non dovrà mai superare il 7 per cento e sarà così liquidato: al subeconomo spetterà la metà del premio graduale stabilito con l'art. 87; all'Economato il premio fisso del 2 per cento.

Art. 25.

Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall'amministratore sottoposto all'esame dell'economo generale, e da questi trasmesso, col suo parere, al procuratore generale del Re per gli ulteriori provvedimenti, ai termini del R. decreto 22 luglio 1912, n. 886.

L'economo generale provvederà all'esecuzione del decreto, che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato.

CAPO III.

Presa di possesso e consegna delle temporalità beneficiarie.

Art. 26.

L'Amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, e delle istituzioni, di cui è cenno all'art. 7, sarà concentrata presso l'Economato generale, nel cui distretto i benefici o le istituzioni si trovano.

Tale Amministrazione sarà tenuta o direttamente, o per mezzo dei subeconomi, in conformità delle norme sancite in questo regolamento e delle istruzioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 27

Allorchè avvenga la vacanza d'un beneficio, il pretore, il sindaco, il ricevitore del registro, i notai ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia all'Economato generale direttamente, o per mezzo del subeconomo del luogo.

Uguale obbligo avranno i detti funzionari se vengano a cognizione che il possesso di un beneficio sia stato assunto senza essersi ottenuto il Regio *placet* od il Regio *exequatur*.

Art. 28.

L'economo generale in qualunque modo abbia avuto notizia della vacanza di un beneficio, assumerà o disporrà che sia sollecitamente assunto il possesso e l'amministrazione delle temporalità annesse; e laddove incontri resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del procuratore del Re o del pretore.

Art. 29.

L'economo generale dovrà invigilare affinchè nessun beneficiato entri in possesso delle temporalità vacanti, senza prima averne ottenuta regolare consegna in seguito alla presentazione del Regio *exequatur* o del Regio *placet*.

Art. 30.

Quando concorrano speciali ragioni, potrà l'economo generale, con l'assenso del ministro, avocare al suo ufficio l'amministrazione delle mense vescovili vacanti, od affidarla a speciali delegati.

Art. 31.

Gli Economati generali corrisponderanno un assegno agli economi spirituali di quei benefici che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454.

Tale assegno sarà determinato in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani; e non potrà essere in nessun caso inferiore a L. 360 annue, nè superiore alla metà del reddito netto del beneficio.

Dagli Economati dovrà inoltre corrispondersi agli economi spirituali, fuori dei casi contemplati dalla suddetta legge, una somma annua per spese di culto in proporzione dell'assegno come sopra loro corrisposto, e in ogni caso non inferiore al minimo di L. 135.

Agli economi spirituali sino a che non abbiano ottenuto il civile riconoscimento, sarà corrisposto il minimo delle spese di culto e l'assegno personale in misura non superiore a lire 360 annue, salvo ad indennizzarli, con effetto retroattivo al giorno della nomina, delle eventuali differenze che loro spettino ai termini delle precedenti disposizioni.

Art. 32.

Nel prendere possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra, anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'art. 8, in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione. Non comparendo, si procederà di ufficio.

Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore artistico o storico, bisognerà compilarne speciale elenco, di cui sarà trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale a sua volta ne darà comunicazione ai dicasteri competenti.

Art. 33.

Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del beneficio od i suoi eredi, nè sarà dato loro avviso con la assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'economo generale, o per esso il subeconomo, procederà giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o delle somme loro dovute, a norma dell'art. 924 del codice di procedura civile.

Art. 34.

Contemporaneamente all'atto di presa di possesso sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che il cessato investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità ne sarà fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Amministrazione pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.

Art. 35.

L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi saranno compilati in forma amministrativa.

Dei medesimi sarà data notizia ufficiale alle autorità competenti.

Art. 36.

L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni sarà firmato dall'economo generale o dal subeconomo, e sarà notificato, in forma amministrativa, ai debitori perchè riconoscano e paghino all'Amministrazione le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri agenti del cessato titolare del beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste ad esigere.

Ove le autorità o le persone indicate nel presente e nel precedente articolo non diano ricevuta della notificazione e non compiano gli atti cui sono stati invitati, si faranno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.

Art. 37.

Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendioso il metodo indicato nell'articolo precedente, l'atto di presa di possesso sarà notificato agli interessati per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove però sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione sarà fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.

Art. 38.

Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso, saranno per una metà a carico dell'ultimo investito, o dei suoi eredi, e per altra metà a carico dell'Economato, meno nel caso di sequestro, che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investito.

Art. 39.

Allorchè il beneficio vacante sarà stato provvisto, l'economo generale si farà presentare dal nuovo investito copia autentica del decreto di R. *exequatur*, o di R. *placet*, secondo i casi, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con la maggiore sollecitudine possibile, direttamente, o per mezzo del subeconomo, alla consegna delle temporalità con verbale amministrativo, di cui prenderà nota nei registri prescritti con gli articoli 8 e 9.

Art. 40.

L'atto di consegna conterrà l'inventario delle scritture e dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'art. 8 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verrà accertato con perizia.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economato generale e l'altro resterà presso l'investito.

Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte, gli oggetti d'arte e darà all'uopo le seguenti garanzie:

a) se si tratti di beneficî, la cui dote sia costituita di beni immobili, la cauzione dovrà corrispondere all'importare di due annualità lorde della rendita media accertata nell'ultimo quinquennio;

b) ove invece si tratti di beneficî la cui dote sia costituita da titoli di rendita dello Stato od altri valori pubblici, assegni, canoni od interessi di capitali, la cauzione sarà ragguagliata ad una sola annualità della rendita del beneficio.

In entrambi i casi dovrà prestarsi in unica rata; e, concorrendo giusti motivi, sarà in facoltà del Ministero di ridurre la misura della cauzione, ed anche di dispensare completamente il nuovo investito dall'obbligo di prestarla.

La cauzione di cui sopra potrà essere prestata o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato od altri titoli garantiti dallo Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la garanzia deve essere data, e per nove decimi del detto valore; o mediante deposito di somme o valori presso pubbliche casse, o mediante ipoteca su beni immobili, od anche con fideiussione di una o più persone riconosciute idonee.

L'accettazione della cauzione sarà fatta con atto ricevuto dall'economo generale.

Lo svincolo sarà disposto dallo stesso economo generale a favore del cessato titolare, ove nessun danno venga riscontrato a causa della sua gestione. Si procederà invece all'espropriazione in forza di decreto Ministeriale, nel caso di danni arrecati al beneficio per colpa dell'investito.

Art. 41.

Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.

Art. 42.

All'infuori dei dritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato *A*) nessun'altra somma sarà dovuta, sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso o la consegna delle temporalità dei beneficî.

La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà essere tenuta permanentemente affissa negli uffici subeconomali.

CAPO IV.

Contenzioso nell'interesse dell'Amministrazione economale.

Art. 43.

All'economo generale spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra.

Egli solo quindi rappresenta in giudizio i beneficî vacanti, sia come attore, sia come convenuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle Provincie meridionali pei beneficî di R. patronato.

Tale rappresentanza è attribuita ai subeconomi nei giudizi possessori o aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'economo generale. Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'economo generale predetto limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione.

Art. 44.

Ogni qualvolta l'economo generale riconosca la necessità di promuovere una causa civile, o sia convenuto in giudizio, dovrà rivolgersi alla Regia avvocatura erariale del distretto, in cui la causa deve essere trattata, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi, con una relazione contenente tutte le notizie, che possono occorrere per sostenere il diritto dell'Amministrazione.

Art. 45.

Nelle cause, in cui vi sia conflitto d'interessi fra le amministrazioni degli Economati e qualsiasi amministrazione dello Stato, o il fondo per il culto, o il fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma, sarà di volta in volta delegato, con disposizione ministeriale, alla rappresentanza e alla difesa dell'Economato, un avvocato o procuratore del Foro libero.

Art. 46.

Sull'avviso conforme dell'avvocatura erariale, l'economo generale potrà iniziare la causa, ma se questa interessi il patrimonio dell'Economato generale, o degli enti da esso rappresentati o amministrati, ovvero sollevi quistioni di massima e di speciale importanza per l'Amministrazione, l'economo generale dovrà informarne preventivamente il ministro di grazia e giustizia, dando però corso agli atti nei casi di urgenza.

Art. 47.

Quando vi sia disaccordo fra l'Economato generale e la Regia avvocatura erariale in merito ad una lite da iniziare o sull'abbandono di quella già iniziata e pendente, anche se in appello o per ricorso in cassazione, dovrà provocarsi la determinazione del ministro di grazia e giustizia, il quale deciderà sentita la Regia avvocatura generale erariale.

Art. 48.

Nelle cause avanti i pretori e i conciliatori, le amministrazioni economali potranno essere rappresentate dai propri funzionari.

Qualora per le dette cause si riconosca opportuno il patrocinio di avvocato o procuratore, esso verrà assunto dall'avvocatura erariale o dai suoi delegati. Ove però la lite sia promossa in una sede nella quale non si abbiano delegati erariali, il patrocinio sarà dall'Economato generale affidato ad un avvocato o procuratore di sua scelta, dandone notizia al Ministero.

Art. 49.

Gli atti di citazione innanzi alle preture, di protesto, di ingiunzione e simili saranno compilati dall'Amministrazione economale, che ne affiderà l'esecuzione direttamente all'ufficiale giudiziario.

Art. 50.

In caso di opposizione ad atti esecutivi, la Regia avvocatura erariale sarà informata dei provvedimenti presi di urgenza ed invitata ad assumere, o a delegare il patrocinio della causa.

Art. 51.

Per le transazioni proposte nel corso di un giudizio, nel quale sia interessato l'Economato od un ente che esso rappresenti od amministri, dovrà sentirsi il parere della R. avvocatura erariale, ferma l'osservanza delle norme prescritte dal R. decreto del 22 luglio 1912, n. 886.

Art. 52.

Per sopperire alle spese giudiziali, ciascun Economato generale, previ accordi con le RR. avvocature erariali comprese nel suo distretto, dovrà depositare presso ognuna di esse una somma a titolo di anticipazione in ragione delle spese presumibilmente occorrenti per un periodo di sei mesi.

Di questo deposito sarà dato conto da ogni R. avvocatura erariale all'Economato generale, affinchè provveda, ove occorra, a reintegrarlo. Per le cause affidate ai delegati erariali, le anticipazioni si faranno ad essi direttamente dall'Economato generale, salvo che vi provveda il delegato erariale per esserne rimborsato a fine di causa con la liquidazione dei compensi.

Art. 53.

Alla liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati, o procuratori del Foro libero, provvederà il ministro, sentito il R. avvocato erariale.

Art. 54.

L'economo generale, e per esso i subeconomi, nell'immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, dovranno informarli delle cause pendenti nell'interesse dei benefici, invitandoli a nominare i propri rappresentanti e difensori. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso o ricostituito nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto.

Di tutto ciò sarà dato avviso alla Regia avvocatura erariale.

Art. 55.

In ogni Economato generale verrà tenuto un registro, ove sarà iscritta ogni causa introdotta nell'interesse dell'Amministrazione economale, con l'indicazione della data della citazione, dell'attore e del convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del procuratore a cui trovasi affidata, e successivamente delle sentenze che saranno profferite e dei prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento.

CAPO V.

Personale degli Economati.

Art. 56.

Il numero, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi di tutti gli impiegati economali sono determinati con l'unito ruolo unico (allegato *B*); la ripartizione degli impiegati medesimi fra i diversi Economati è stabilita con le rispettive tabelle organiche, qui pure annesse (allegati *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*).

Art. 57.

Agli impiegati degli Economati sono applicabili tutte le disposizioni generali stabilite con la legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, circa la gerarchia, l'anzianità, l'incompatibilità, l'obbligo della residenza, i trasferimenti, il cumulo degli impieghi, i congedi e quelle sugli stipendi, i sessenni, l'aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, le dimissioni, la dispensa dal servizio, le riammissioni, la disciplina e la pensione.

Art. 58.

Gli impiegati economali ricevono lo stipendio loro assegnato sopra i fondi dell'Economato generale a cui sono addetti.

Nei casi di collocamento a riposo, o di dispensa dal servio, ciascun Economato generale sostiene la quota di pensione o d'indennità dovuta all'impiegato, alla vedova od ai figli, in proporzione degli stipendi pagati, giusta l'art. 47 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Alla liquidazione delle pensioni o indennità, nonchè alla determinazione delle quote di cui nel precedente capoverso, si procederà ai termini del regolamento di contabilità per gli economati.

Art. 59.

I funzionari degli economati sono nominati dal Re sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Le promozioni di grado dei funzionari anzidetti sono fatte con decreto Reale, quelle di classe con decreto firmato personalmente dal ministro.

Art. 60.

I posti di segretario di 4ª classe, di ragioniere di 4ª classe, nonchè quelli di applicato di 3ª classe saranno conferiti in seguito ad esami di concorso, che avranno luogo in Roma, dinanzi ad apposite Commissioni nominate volta per volta dal ministro guardasigilli.

Dei detti esami sarà dato avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 61.

Per gli impiegati d'ordine si eseguiranno inoltre le disposizioni vigenti a favore dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina.

Art. 62.

I concorrenti ai posti indicati nell'art. 60 dovranno presentare, entro il termine che sarà stabilito nell'avviso di cui nello stesso articolo, la domanda di ammissione all'esame, e dovranno comprovare almeno dieci giorni prima che cominci l'esame:

1° di essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente regolamento, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

2° di aver compiuta l'età di anni 21 se aspirano alla carriera amministrativa, e l'età di anni 18 se aspirano a quelle di ragioneria o d'ordine; e di non aver superato, in ogni caso, gli anni 30.

Per il compimento dell'età si ha riguardo alla data del decreto che indice il concorso;

3° di aver sempre tenuta buona condotta;

4° di essere di sana costituzione fisica;

5° di non trovarsi in istato di fallimento, nè di interdizione, nè di inabilitazione.

Art. 63.

Gli aspiranti dovranno inoltre presentare:

a) il diploma di laurea di legge, se concorrono al posto di segretario di 4ª classe;

b) il diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato, se concorrono al posto di ragioniere di 4ª classe;

c) la licenza di ginnasio o di scuola tecnica se concorrono al posto di applicato di 3ª classe.

Il ministro di grazia e giustizia, accertata la buona condotta morale e politica degli aspiranti e la regolarità dei documenti prodotti, delibererà sull'ammissione all'esame dei concorrenti e ne darà loro partecipazione.

Art. 64.

Gli esami saranno scritti ed orali e verseranno:

Per i posti della carriera amministrativa:

a) sul diritto e sulla procedura civile;

b) sul diritto ecclesiastico;

c) sul diritto costituzionale ed amministrativo.

Per i posti della carriera di ragioneria:

a) sopra nozioni generali di diritto amministrativo;

b) sugli ordinamenti dell'Amministrazione economale dei benefici vacanti;

c) sulla legge ed il regolamento generale di contabilità dello Stato e sul regolamento di contabilità speciale per gli economati;

d) sulla tenuta dei libri e dei conti correnti.

Per gli impieghi di 3ª categoria:

a) su nozioni generali degli ordinamenti dell'Amministrazione economale dei benefici vacanti;

b) sopra un tema di composizione italiana;

c) sull'aritmetica elementare.

Per gli aspiranti agli impieghi di 3ª categoria si avrà inoltre speciale riguardo alla calligrafia.

Art. 65.

I posti per i quali viene aperto il concorso sono conferiti a quelli tra gli aspiranti, che, ottenuta l'approvazione, abbiano riportato un maggior numero di punti.

A parità di punti ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Per ottenere l'approvazione il candidato deve riportare alr

6/10 in ogni singola materia, e non meno di 7/10 come media complessiva dei voti dell'intero esame scritto ed orale.

Art. 66.

I funzionari degli economati generali, nell'assumere la prima volta il loro ufficio, presteranno giuramento con la formula che segue:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Gli economi generali presteranno giuramento davanti al ministro di grazia e giustizia e dei culti, gli altri impiegati dinanzi all'economo generale.

Art. 67.

Gli economi generali sono scelti, previa favorevole designazione del Consiglio di amministrazione, tra i vice economi generali degli economati, tra i funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti di grado non inferiore a capo sezione e tra i magistrati di grado equiparato.

Art. 68.

I posti di vice economo generale, di capo sezione, di capo ragioniere e di archivista capo sono conferiti per merito tra i funzionari delle rispettive carriere.

Art. 69.

I posti di primo segretario di 2ª classe e di primo ragioniere di 2ª classe sono conferiti per un quinto in seguito ad esame di concorso per merito distinto ai termini dell'articolo seguente, e per quattro quinti col criterio dell'anzianità congiunta al merito.

I posti di archivista sono conferiti per anzianità congiunta al merito.

Art. 70.

All'esame di concorso per il conferimento del quinto dei posti di primo segretario e di primo ragioniere, riservati al merito distinto, sono ammessi rispettivamente i segretari o ragionieri che alla data del decreto con cui s'indice l'esame abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nelle amministrazioni economali.

Gli esami saranno scritti ed orali e verseranno sulle materie indicate nell'art. 64 rispettivamente per la carriera amministrativa e per quella di ragioneria.

Per tali esami si seguiranno le norme stabilite dall'art. 60.

I vincitori dei posti messi a concorso hanno la precedenza nelle rispettive categorie sui segretari e sui ragionieri promovibili per anzianità congiunta al merito, e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti: a parità di punti, secondo l'anzianità.

Art. 71.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle da conferirsi in seguito all'esame di concorso per merito distinto, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

Per ottenere la promozione per merito occorre che l'impiegato abbia dato prova di distinta attitudine al posto superiore.

Nel fare le designazioni richieste per le promozioni di merito, il Consiglio d'amministrazione dovrà procedere alla scelta per eliminazione, seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 72.

I posti di cassiere sono conferiti in seguito a concorso per titoli tra i funzionari dell'Amministrazione economale con preferenza per quelli della carriera di ragioneria.

Qualora fra i concorrenti del personale economale non si trovi alcuno fornito dei necessari requisiti e condizioni, il posto di cassiere potrà essere conferito, sempre per concorso, anche a persone estranee all'Amministrazione.

Art. 73.

Le promozioni di classe si conferiscono per anzianità; ma questa dà diritto alla promozione se non è accompagnata da idoneità, senza e buona condotta.

Art. 74.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Art. 75.

I vice economi generali, i capi ragionieri ed i cassieri sono destinati ai singoli economati secondo i bisogni del servizio, qualunque sia la classe cui appartengono; i capi sezione sono assegnati soltanto agli economati di Firenze, di Napoli e di Torino. Tutti gli altri funzionari della carriera amministrativa, della carriera di ragioneria e della carriera d'ordine, nonchè il personale subalterno sono destinati ai singoli Economati, secondo i bisogni del servizio, qualunque sia il grado o la classe cui appartengono, purchè il loro numero per ciascuna categoria non ecceda quello stabilito nelle rispettive tabelle.

Art. 76.

Le funzioni di controllore sono conferite a funzionari economali con le formalità stabilite nell'art. 160 del regolamento di contabilità per gli economati, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893.

Art. 77.

Il vice economo generale coadiuva l'economo generale nell'adempimento del suo ufficio; vigila perchè le disposizioni da lui date vengano esattamente eseguite ed adempie agli incarichi che dal regolamento interno di ciascun Economato, da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, gli vengono attribuiti.

Nel caso di vacanza dell'ufficio di economo generale, di assenza o di impedimento del titolare ne assume la rappresentanza e le funzioni.

Ove siano contemporaneamente assenti l'economo generale ed il vice economo, la reggenza provvisoria dell'ufficio spetta al funzionario di carriera amministrativa più elevato in grado. Eccezionalmente la reggenza dell'ufficio potrà essere affidata ad un ispettore del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Le attribuzioni degli altri impiegati saranno determinate, secondo le varie categorie, dal regolamento sopraccennato.

Art. 78.

Salvo le eventuali esenzioni di cui al primo capoverso dell'art. 155 del regolamento di contabilità per gli Economati approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, i cassieri e i controllori dovranno prestare cauzione.

I modi e la misura della prestazione, eccetto il caso previsto nell'art. 219 del citato regolamento di contabilità, l'accettazione e lo svincolo totale o parziale delle cauzioni nonchè la loro alienazione sono disciplinati secondo le norme dello stesso regolamento di contabilità.

Art. 79.

L'assunzione in funzione del cassiere avrà luogo nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità per gli Economati.

Egli soggiacerà a tutti gli obblighi, discipline e responsabilità stabiliti nel regolamento medesimo.

CAPO VI.

Dei subeconomi e delle loro speciali attribuzioni.

Sezione 1ª.

Dei subeconomi.

Art. 80.

I subeconomi dipendono dall'economo generale e sotto la sua direzione esercitano gli uffici di amministrazione e di vigilanza loro assegnati da questo regolamento.

Art. 81.

Il numero e la circoscrizione dei distretti subeconomali sono stabiliti per Regio decreto.

Art. 82.

Gli uffici subeconomali hanno ordinariamente sede nella città o nel Comune da cui prendono il nome; ma possono anche essere

stabiliti nella residenza del subeconomo con l'autorizzazione dell'economo generale.

Art. 83.

I subeconomi sono nominati dal ministro guardasigilli, sulla proposta dell'economo generale, in seguito a concorso per titoli; debbono essere prescelti fra le persone di notoria probità e capacità amministrativa e che abbiano i requisiti necessari per bene disimpegnare l'ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande sarà, volta per volta, stabilito e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e non potrà mai essere inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso.

Art. 84.

Avranno titolo di preferenza, per gli uffici di maggiore importanza, i subeconomi in servizio, che abbiano dato prova di capacità, operosità e scrupoloso adempimento dei loro doveri.

Art. 85.

I subeconomi, prima di assumere l'ufficio, dovranno prestare cauzione secondo le norme stabilite dall'art. 78 per i cassieri e i controllori degli Economati e nella misura fissata per ciascun ufficio nell'elenco delle cauzioni di tutti i Subeconomati che sarà approvato con R. decreto, di cui all'art. 155 del regolamento di contabilità, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917 n. 1893.

Le stesse norme saranno applicabili per ciò che riguarda l'accettazione, lo svincolo e l'alienazione della cauzione suindicata.

Art. 86.

Dopo che il subeconomo avrà prestata la cauzione, gli sarà dato il possesso dell'ufficio, facendogli regolare consegna di tutti gli atti che vi si trovano, e specialmente:

dell'elenco dei beneficî, delle chiese e delle altre istituzioni esistenti nel distretto del Subeconomato, con lo stato descrittivo delle relative rendite;

della nota dei residui con l'indicazione dei debitori e dell'anno cui si riferiscono.

Ove tali elenchi non esistano nel Subeconomato, dovrà il subeconomo compilarli nel più breve tempo possibile e trasmetterne un esemplare all'economo generale per l'esecuzione dell'art. 8 del presente regolamento.

L'assunzione in funzione sarà fatta nelle forme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 87.

I subeconomi sono retribuiti con un premio di esazione sulla totalità delle rendite, di qualunque natura, da loro riscosse per conto dell'economato generale.

Il detto premio verrà calcolato sul complesso delle riscossioni e nel modo seguente:

il 10 0/0 sino a L. 5000;
l'8 0/0 da L. 5001 a L. 10,000;
il 5 0/0 da L. 10,001 a L. 20,000;
il 2 0/0 da L. 20,001 a L. 50,000;
l'1 0/0 oltre L. 50,000.

Art. 88.

Oltre il premio di esazione, spetteranno ai subeconomi il rimborso delle spese postali ed i diritti e le indennità determinati dalla tariffa allegata sotto la lettera *A* al presente regolamento.

Art. 89.

La liquidazione del premo di esazione e dei dritti a delle indennità stabiliti dalla tariffa dovrà essere approvato dall'economo generale.

Art. 90.

I subeconomi saranno provveduti gratuitamente dall'economato generale degli stampati necessari ai loro uffici.

Art. 91.

Ai subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un emolumento superiore a L. 500, potrà, sulla proposta dell'economo generale, essere accordata un'indennità non maggiore di lire trecento.

Art. 92.

Oltre gli emolumenti indicati negli articoli 87 e 88 nessun altro compenso potranno pretendere i subeconomi nè dai privati nè dall'Amministrazione.

Tuttavia potrà il ministro, su proposta dell'economo generale, disporre eccezionalmente, pei Subeconomati di maggiore importanza o aventi sede nelle grandi città, e specialmente per quelli che hanno sinora goduto di una apposita indennità, il rimborso delle spese per esazione delle rendite e per affitto dei locali di ufficio, nei casi in cui tali spese, delle quali dovrà essere giustificata l'effettiva erogazione, verrebbero ad assorbire in gran parte il premio di esazione.

Ai subeconomi infine che si dimostrassero particolarmente diligenti nella riscossione dei residui attivi di difficile esazione, potrà il Ministero concedere una gratificazione in somma fissa o con percentuale non superiore al ventesimo delle somme riscosse.

Art. 93.

I subeconomi sono soggetti a tutti gli obblighi, discipline e responsabilità stabiliti nel regolamento di contabilità.

Art. 94.

I subeconomi, che manchino ai loro doveri, potranno essere:

ammoniti;

sospesi dalle loro funzioni, da quindici giorni a tre mesi;

privati del premio di esazione, che sarà loro liquidato nell'anno, da un decimo a un quarto;

dispensati dal servizio.

Art. 95.

L'ammonizione e la sospensione per 15 giorni sono inflitte dall'economo generale; la sospensione per un tempo maggiore, la privazione del premio d'esazione e la dispensa dal servizio debbono essere decretate dal ministro, sentito il subeconomo nelle sue discolpe.

Sezione 2ª.

Delle speciali attribuzioni dei subeconomi.

Art. 96.

Il subeconomo assumerà senza indugio l'amministrazione dei benefici che si trovano vacanti e denunzierà la sua nomina ai titolari dei beneficî pieni, ed ai rappresentanti delle istituzioni sottoposte alla sua vigilanza.

Art. 97.

Sarà suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito possesso delle relative temporalità ed informando prontamente l'economo generale della causa della vacanza, del giorno in cui è avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato.

Egli procederà a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove incontri opposizione o resistenza, invocherà l'intervento del procuratore del Re o del pretore, e promuoverà i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 98.

Se il subeconomo venga a cognizione che l'investito di un beneficio sia messo nel possesso dei beni senza aver ottenuto il Regio *placet* od il R. *exequatur*, dovrà subito riferirne all'economo generale.

Art. 99.

Il subeconomo dovrà tenere diligente cura del patrimonio dei benefizi soggetti alla sua amministrazione, provvedendo alla conservazione ed al miglioramento degli immobili così urbani che rustici.

Art. 100.

Durante la vacanza di un beneficio potranno i subeconomi pagare le imposte, i livelli, i canoni, gli interessi di capitali e l'assegno agli economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Per tutte le altre spese dovranno ottenere l'assenso dell'economo generale, salvo, nei casi di assoluta urgenza, il disposto del capoverso dell'art. 139 del regolamento di contabilità per gli Economati generali, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893.

Art. 101.

Per ogni riscossione di somma a qualsiasi titolo avvenuta, i subeconomi dovranno rilasciare quietanza da staccarsi da un bollettario, che sarà tenuto in conformità delle norme prescritte dal regolamento di contabilità.

I pagamenti che non siano giustificati da tali quietanze non saranno ritenuti validi.

Art. 102

Salvo l'uso della facoltà consentita all'economo generale dal primo capoverso dell'art. 81 del regolamento di contabilità per gli Economati, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, i subeconomi dovranno versare all'economo generale da cui dipendono le disponibilità di cassa nei casi, nei tempi e sotto le sanzioni stabiliti dall'articolo stesso.

CAPO VII.

Norme da seguire nell'Amministrazione dei beneficî vacanti e di quelli sottoposti a sequestro.

Art. 103.

Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare od i suoi eredi, l'Economato e il nuovo provvisto la ripartizione avrà luogo nel modo seguente: si farà una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre, e così pure delle spese; l'avanzo netto si dividerà a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno.

Sulla somma complessiva delle esazioni e dei pagamenti riferibili a tutta l'annata di promiscuo godimento, sarà prelevato un premio di amministrazione nella misura fissa del cinque per cento, da ripartirsi fra gli interessati in proporzione della somma riscossa e pagata da ciascuno.

Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda, e collo stesso metodo si procederà per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengano in ogni anno in eguale misura.

Compilato ed approvato dall'Economato, il conteggio sarà notificato da un ufficiale giudiziario, od anche da un usciere di conciliazione allo interessato, con diffida che non proponendo le sue osservazioni entro il perentorio termine di giorni trenta il conto si intenderà senza altro approvato anche da lui.

Rimasto così fermo il conto, l'Economato potrà procedere alla riscossione dei sopravanzi di suo credito mediante ingiunzione a termini del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme contenute in questo articolo dovranno essere stampate assieme alla tariffa indicata nell'art. 88 e tenute permanentemente affisse negli uffici subeconomali.

Art. 104.

I fondi rustici ed urbani saranno, per regola generale, dati in affitto mediante asta pubblica, eccetto quelli la cui rendita non ecceda L. 500.

Art. 105.

I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica, od a trattativa privata, s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economo generale, salva l'approvazione, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti da registrarsi alla Corte dei conti, per i contratti stipulati a partiti privati quando superino il valore di L. 2000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore di L. 4000.

Art. 106.

Due mesi prima che spiri l'affitto in corso, per mezzo di manifesti, che saranno affissi nel Comune ove sono i beni ed in quello ove ha sede l'economo generale od il subeconomo, secondo il luogo dove si terrà l'incanto, saranno rese pubbliche le condizioni del nuovo affitto.

Art. 107.

Gli affitti non dovranno eccedere la durata di tre anni; ma quando trattisi di oliveti, di selve cedue o di altri fondi la cui rendita non sia annuale, e nei casi di utilità evidente per il beneficio, potrà il ministro autorizzare la locazione per un tempo maggiore.

Art. 108.

La subasta sarà preceduta da due manifesti con l'intervallo almeno di otto giorni fra il primo e il secondo.

Oltre le condizioni dell'affitto, i manifesti indicheranno il giorno dell'incanto (che non dovrà oltrepassare il quindicesimo dalla data del primo manifesto) ed il giorno della seconda subasta, nel caso che la prima rimanesse deserta, o non si avessero offerte maggiori del prezzo, sul quale si apre l'incanto.

Art. 109.

Se l'annuo canone, che deve servir di base all'incanto, eccede lire mille pei fondi rustici e lire cinquecento pei fondi urbani, i detti manifesti saranno pubblicati anche nel Giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 110.

Le offerte di affitto dovranno essere presentate all'ufficio presso cui avrà luogo l'incanto.

Art. 111.

La subasta sarà tenuta innanzi al subeconomo, eccetto che si tratti di locazione per un fitto superiore a lire quattromila o l'economo generale non disponga diversamente.

In questi ultimi casi le offerte, che prima dell'incanto si presentassero al subeconomo, saranno da lui trasmesse all'economo generale.

Art. 112.

Nessuno potrà essere ammesso all'asta, se prima non abbia depositato presso l'Economato od il Subeconomato, secondo i casi, somme oppure titoli dello Stato di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si aprirà l'incanto. Se l'affitto supera lire quattromila, il deposito sarà del 5 per cento sull'eccedenza.

Art. 113.

L'incanto sarà aperto sull'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore di chi abbia presentato la offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele senza maggiore offerta.

Di tutto sarà steso verbale, sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta e dall'aggiudicatario.

Art. 114.

Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, la subasta sarà tenuta in quell'altro giorno che venne indicato nel manifesto a termini dell'art. 108. E se avvenga che in questo secondo esperimento la subasta rimanga pure deserta, l'economo generale potrà autorizzare l'affitto a trattative private. Ma se l'affitto supera lire duemila, tale autorizzazione dovrà essere data dal Ministero.

Art. 115.

Eseguita la subasta non sarà ammesso aumento inferiore ad un ventesimo della somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento saranno presentate all'ufficio in cui si tenne l'incanto, ed entro il termine di 15 giorni dalla data di esso

Art. 116.

Almeno 10 giorni prima della scadenza di detto termine, sarà pubblicato un altro manifesto nei modi sopraccennati, nel quale oltre le opportune notizie, s'indicherà il giorno stabilito per presentare le offerte dell'aumento del ventesimo.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto con l'art. 112.

Art. 117.

Se vi sarà tale offerta di aumento, l'ufficio che procedette a-

l'asta pubblicherà, nei modi sopra stabiliti, un avviso, in cui s'indicherà il giorno e l'ora del nuovo incanto, il prezzo per cui fu aggiudicato l'affitto nell'asta precedente, l'aumento offerto e la dichiarazione che l'aggiudicazione, che si farà nel nuovo incanto, sarà definitiva.

Art. 118.

Fra l'avviso e il nuovo incanto vi sarà un termine non minore di 8 giorni, nè maggiore di 15. L'incanto sarà tenuto con le formalità precedentemente prescritte. Se non vi sarà offerta maggiore, l'aggiudicazione rimarrà, in modo definitivo, a chi fece l'aumento.

Art. 119.

Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge, ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salvo quanto è disposto dall'art. 105.

Art. 120.

Il corrispettivo dell'affitto deve essere stabilito in danaro.

Ogni fittaiuolo sarà tenuto a dare cauzione sopra beni stabili, oppure in valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, e soltanto per eccezione potrà presentare un mallevadore solidale e solvibile.

Da tale cauzione potrà dispensare l'economo generale.

Tutte le spese per gli atti di subasta, stipulazione del contratto, tasse ed ogni altro simile oggetto saranno a carico dell'affittuario.

Art. 121.

Se vi fossero fitti precedenti stabiliti in derrate, i subeconomi procederanno alla vendita delle medesime, al maggiore offerente, mediante una sola candela ed a pronti contanti.

Tale vendita non potrà essere ritardata più di giorni quindici da quello della ricevuta consegna, ed il prezzo non dovrà essere mai minore di quello segnato dall'ultima mercuriale del luogo in cui si effettua la vendita stessa.

Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore a quello stabilito dall'accennata mercuriale, i subeconomi richiederanno speciale autorizzazione all'economo generale.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 122

Nelle Provincie in cui la vigilanza sull'amministrazione delle fabbricerie è esercitata per mezzo dei subeconomi, continueranno questi ad esigere gli emolumenti loro assegnati dalle vigenti disposizioni.

Art. 123.

Ai posti vacanti di segretario di 4ª classe potranno essere nominati, a loro domanda, e sul conforme parere del Consiglio d'amministrazione, gli attuali ragionieri degli Economati generali, che siano forniti di diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano speciali attitudini per la carriera amministrativa.

Quelli tra gli stessi ragionieri laureati in giurisprudenza, che abbiano non meno di sei anni di servizio, potranno anche essere ammessi all'esame di merito distinto per il quinto dei posti di primo segretario, di cui all'art. 70.

Art. 124.

Continueranno ad avere applicazione le norme contenute negli articoli 4 e 5 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 380, per il conferimento dei posti di applicato di 3ª classe agli attuali ufficiali di scrittura.

Art. 125.

Fino a quando non sarà approvato l'elenco delle cauzioni di tutti i subeconomati, di cui all'art. 85, la misura della cauzione da prestarsi da ogni subeconomo sarà determinata secondo le norme del precedente regolamento 2 marzo 1899, n. 64.

Art. 126.

Durante la guerra, le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere per tutti i posti che sono e che, in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti, sono, a deroga delle norme sancite dagli articoli 69 e 70, conferite esclusivamente per anzianità congiunta al merito.

Art. 127.

I decreti 1° dicembre 1833, n. 1872, 23 luglio 1847, n. 10952 e 18 maggio 1857, n. 4066, sono abrogati.

Art. 128.

Il presente regolamento andrà in vigore il 1° luglio 1918. Ogni disposizione contraria al medesimo s'intende abrogata.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato A.

Tariffa (*) degli onorari e delle indennità dovute ai subeconomi ed ai periti.

Ai subeconomi.

1. Per la compilazione del verbale di vacanza, di sottoposizione a mano Regia o d'immissione in possesso:
   a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario, L. 20.
   b) di parrocchia, L. 10.
   c) di canonicato, coadiutoria od altro ente, L. 5.

2. Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate: nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nell'accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga necessaria l'opera di un perito; nell'esame e classificazione di titoli e documenti:
   per la prima vacazione, L. 5.
   per le successive, L. 3.

3. Per la compilazione di un avviso d'asta, L. 2.
   per la compilazione del verbale di aggiudicazione provvisoria, L. 1.
   per la compilazione del verbale di ricevimento dell'offerta di aumento del ventesimo, L. 1,50.
   per la compilazione del verbale di aggiudicazione definitiva:
   se l'affitto è di L. 500, L. 1.
   se supera detta somma:
   da L. 501 a L. 1000, L. 2.
   da L. 1001 a L. 5000, L. 3.
   da L. 5001 in sopra, L. 5.

Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

Per la stipulazione di contratti scritti, senza formalità di asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti per l'aggiudicazione definitiva.

4. Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione di un atto qualsiasi davanti a notaio od altro pubblico ufficiale, L. 3.

5. Per la scritturazione degli atti sopraccennati, delle relative copie, compresa l'autenticazione, è dovuto per ogni facciata di venticinque righe con non meno di cinquanta lettere o cifre per riga, L. 0,20.

6. Le indennità di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in conformità di quelle stabilite pei funzionari dello Stato con i Regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Ai periti.

7. Per la relazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o di accertamento di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica di beni immobili, L. 6.

8. Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate, o sopra luogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi, ecc. L. 6.

9. La scritturazione si compensa come è detto all'art. 5.

10. Le indennità di trasferta sono calcolate secondo l'art. 6.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

(*) N. B. La presente tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà rimanere permanentemente affissa negli uffici subeconomali.

Allegato B.

Ruolo organico del personale degli Economati generali dei benefici vacanti.

GRADO	Classe	Stipendio	N.	Spesa	Variazioni N.	Variazioni Spesa
Carriera amministrativa.						
Economi generali	—	8,000	7	56,000	—	—
Vice economi generali	1ª	7,000	2	14,000	—	—
	2ª	6,000	5	30,000	—	—
Capi sezione	—	5,000	3	15,000	—	—
Primi segretari	1ª	4,500	10	45,000	—	—
	2ª	4,000	10	40,000	—	—
Segretari	1ª	3,500	12	42,000	—	—
	2ª	3,000	11	33,000	—	—
	3ª	2,500	11	27,500	—	—
	4ª	2,000	3	6,000	—	—
Totale . . .			74	308,500		—
Carriera di ragioneria.						
Capi ragionieri	1ª	6,000	4	24,000	—	—
	2ª	5,000	3	15,000	—	—
Primi ragionieri	1ª	4,500	7	31,500	—	—
	2ª	4,000	7	28,000	—	—
Ragionieri	1ª	3,500	11	38,500	—	—
	2ª	3,000	10	30,000	—	—
	3ª	2,500	10	25,000	—	—
	4ª	2,000	10	20,000	—	—
Totale . . .			62	212,000	—	—
Cassieri	1ª	4,500	3	13,500	—	—
	2ª	3,500	4	14,000	—	—
Totale . . .			7	27,500	—	—
Carriera d'ordine.						
Archivisti capi	—	4,000	2	8,000	—	—
Archivisti	1ª	3,500	6	21,000	—	—
	2ª	3,000	6	18,000	—	—
Applicati	1ª	2,500	16	40,000	—	—
	2ª	2,000	16	32,000	—	—
	3ª	1,500	10	15,000	—	—
Totale . . .			58	134,000	—	—
Personale subalterno.						
Uscieri	1ª	1,600	5	8,000	—	—
	2ª	1,400	5	7,000	—	—
	3ª	1,200	10	12,000	—	—
Totale . . .			20	27,000	—	—

RIASSUNTO.

	N.	Spesa	Variazioni N.	Variazioni Spesa
Carriera amministrativa	74	308,500	—	—
Carriera di ragioneria	62	212,000	—	—
Cassieri	7	27,500	—	—
Carriera d'ordine	58	134,000	—	—
Personale subalterno	20	27,000	—	—
Totale . . .	219	709,000	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato C.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Bologna.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	35,500
1	Vice economo generale	
6	Primi segretari e segretari	
8		
	Carriera di ragioneria,	
1	Capo ragioniere	16,500
4	Primi ragionieri e ragionieri	
5		
1	Cassiere	3,500
	Carriera d'ordine.	
5	Archivisti e applicati	10,000
	Personale subalterno.	
2	Uscieri	2,400
	RIEPILOGO.	
8	Carriera amministrativa	35,500
5	Carriera di ragioneria	16,500
1	Cassiere	3,500
5	Carriera d'ordine	10,000
2	Personale subalterno	2,400
21	Totale . . . L.	67,900

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato D.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Firenze.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	59,500
1	Vice economo generale	
1	Capo sezione	
12	Primi segretari e segretari	
15		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	37,500
11	Primi ragionieri e ragionieri	
12		
1	Cassiere	3,500
	Carriera d'ordine.	
11	Archivisti e applicati	24,500
	Personale subalterno.	
3	Uscieri	3,800
	RIEPILOGO.	
15	Carriera amministrativa	59,500
12	Carriera di ragioneria	37,500
1	Cassiere	3,500
11	Carriera d'ordine	24,500
3	Personale subalterno	3,800
42	Totale . . . L.	128,800

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato E.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale in Milano.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	
1	Vice economo generale	35,000
6	Primi segretari e segretari	
8		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	
4	Primi ragionieri e ragionieri	19,000
5		
1	Cassiere	4,500
	Carriera d'ordine.	
4	Archivisti e applicati	10,500
	Personale subalterno.	
2	Uscieri	2,400
	RIEPILOGO.	
8	Carriera amministrativa	35,000
5	Carriera di ragioneria	19,000
1	Cassiere	4,500
4	Carriera d'ordine	10,500
2	Personale subalterno	2,400
20	Totale	71,400

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato F.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Napoli.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	
1	Vice economo generale	60,000
1	Capo sezione	
13	Primi segretari e segretari	
16		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	
15	Primi ragionieri e ragionieri	60,500
16		
1	Cassiere	4,500
	Carriera d'ordine.	
1	Archivista capo	
13	Archivisti e applicati	36,000
14		
	Personale subalterno.	
5	Uscieri	7,200
	RIEPILOGO.	
16	Carriera amministrativa	60,000
16	Carriera di ragioneria	60,500
1	Cassiere	4,500
14	Carriera d'ordine	36,000
5	Personale subalterno	7,200
52	Totale	17[illegible],200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato G.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Palermo.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	
1	Vice economo generale	31,000
5	Primi segretari e segretari	
7		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	
6	Primi ragionieri e ragionieri	23,500
7		
1	Cassiere	3,500
	Carriera d'ordine.	
5	Archivisti e applicati	14,500
	Personale subalterno.	
2	Uscieri	2,800
	RIEPILOGO.	
7	Carriera amministrativa	31,000
7	Carriera di ragioneria	23,500
1	Cassiere	3,500
5	Carriera d'ordine	14,500
2	Personale subalterno	2,800
22	Totale L.	75,300

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato H.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Torino.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	
1	Vice economo generale	58,500
1	Capo sezione	
11	Primi segretari e segretari	
14		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	
11	Primi ragionieri e ragionieri	38,500
12		
1	Cassiere	4,500
	Carriera d'ordine.	
1	Archivista capo	
11	Archivisti e applicati	29,000
12		
	Personale subalterno.	
4	Uscieri	5,800
	RIEPILOGO.	
14	Carriera amministrativa	58,500
12	Carriera di ragioneria	38,500
1	Cassiere	4,500
12	Carriera d'ordine	29,000
4	Personale subalterno	5,800
43	Totale L.	136,200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Allegato I.

Tabella del personale assegnato all'Economato generale di Venezia.

Num. dei posti	GRADI	Spesa
	Carriera amministrativa.	
1	Economo generale	23,000
1	Vice economo generale	
4	Primi segretari e segtetari	
6		
	Carriera di ragioneria.	
1	Capo ragioniere	16,500
4	Primi ragionieri e ragionieri	
5		
1	Cassiere	3,500
	Carriera d'ordine.	
5	Archivisti e applicati	9,500
	Personale subalterno.	
2	Uscieri	2,600
	RIEPILOGO.	
6	Carriera amministrativa	23,000
5	Carriera di ragioneria	16,500
1	Cassiere	3,500
5	Carriera d'ordine	9,500
2	Personale subalterno	2,600
19	Totale L.	55,100

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 994 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri per i trasporti marittimi e ferroviari, del tesoro, delle finanze, della guerra ed *interim* delle armi e munizioni, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, l'esercizio del porto di Civitavecchia è affidato ad un R. commissario straordinario.

Art. 2.

Il R. commissario straordinario riassumerà tutti i poteri e le attribuzioni che attualmente spettano alle varie autorità, Commissioni ed enti che hanno ingerenza nel porto e regolerà il movimento e le operazioni commerciali del porto stesso comprese quelle che interessano i diversi servizi militari.

Le suddette autorità, Commissioni ed enti, gli uffici e le rappresentanze delle varie Amministrazioni civili e militari dello Stato, che funzionano nel porto per il ricevimento e la spedizione di merci, e la R. capitaneria di porto, sono posti sotto l'alta direzione del R. commissario.

Art. 3.

Tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose negli specchi d'acqua, sulle banchine e nelle adiacenze del porto, sui luoghi o considerati come accessori del porto stesso, sugli impianti ferroviari del porto e sulle linee di collegamento colle stazioni ferroviarie, sono di competenza del R. commissario.

Art. 4.

Il R. commissario ha facoltà di coordinare i servizi del porto di Civitavecchia con quelli degli scali viciniori compresi nel compartimento marittimo.

Art. 5.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il R. commissario straordinario può emettere ordinanze eseguibili anche immediatamente e disporre l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle ordinanze stesse.

Quando le ordinanze riguardino anche l'ordine pubblico o servizi di indole strettamente militare, il Regio commissario dovrà sentire rispettivamente il sottoprefetto del circondario o il Comando della difesa marittima e il Comando militare.

Nelle ordinanze potranno essere stabilite pene per i contravventori, in misura non superiore nel massimo ad un mese di arresto od a lire mille di ammenda.

Il R. commissario può inoltre, in casi di urgenza, disporre la requisizione delle cose e della mano d'opera occorrenti per i servizi portuali determinandone il compenso.

Art. 6.

Il R. commissario è coadiuvato da un commissario aggiunto che sostituisce il titolare in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il R. commissario straordinario è nominato con decreto Reale su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, sentito il Consiglio dei ministri; dipende dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari e corrisponderà, ove occorra, con gli altri Ministeri interessati in relazione alla loro competenza.

Il R. commissario aggiunto, è nominato colle stesse forme.

Con i decreti di nomina saranno stabiliti gli assegni del R. commissario e del R. commissario aggiunto.

Art. 8.

Le spese occorrenti per l'attuazione di questo decreto, saranno sostenute dal Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI — MEDA — ZUPELLI — DEL BONO — DARI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 995 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *A*, e il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 allegato *D*;

Visto il decreto 26 novembre 1917, del ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della riscossione della « Tassa di concessione governativa » sui permessi rilasciati per le spedizioni all'estero, in deroga ai divieti di esportazione, della canapa greggia e pettinata e della stoppa di canapa, la tabella annessa all'allegato *D* del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, è modificata come segue:

Canapa greggia, al quintale L. 10.
Canapa pettinata, al quintale L. 12.
Stoppa di canapa, al quintale L. 6.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 998 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari per la guerra conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo n. 324-*bis*: « Acquisto di materiale fisso e mobile, affitto di locali, mercedi, indennità e diverse per i servizi di approvvigionamento, deposito e vendita di generi di privativa, istituiti in dipendenza dello stato di guerra » collo stanziamento di lire centonovantamila (L. 190.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1000 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, ed il regolamento 9 febbraio 1896, n. 25;

Ritenuta la convenienza di disciplinare la ripartizione dei proventi di cancelleria nei riguardi dei funzionari che trovansi sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari di cancelleria e di segreteria che trovansi sotto le armi, durante l'attuale guerra e fino a che non siano inviati definitivamente in congedo, partecipano alla ripartizione dei proventi dell'ufficio giudiziario cui sono addetti.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1002 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali per la guerra conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 130;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 1. Ministero - Personale (Spese fisse)	6,000 —
Cap. n. 6. Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	9,000 —
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio	15,000 —
Cap. n. 34. Spese casuali	12,000 —
	42,000 —

B) Sotto la nuova rubrica « Commissariato di assistenza civile e propaganda interna » è istituito il capitolo n. 194-VII « Spese per l'assistenza civile e per la propaganda interna (art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 130) » collo stanziamento di lire duemilioni duecentottantamila (L. 2,280,000).

Art. 2.

Ai fondi inscritti al capitolo n. 194-VII di cui al precedente articolo, sono applicabili le norme contenute nell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 500.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, ***Il guardasigilli:*** SACCHI.

Il numero 1005 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari per la guerra conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, mediante cessione del quinto dello stipendio e delle mercedi da loro percepite;
Considerata la necessità di mettere la Corte dei conti in grado di eseguire il riscontro ad essa affidato dalla predetta legge 16 dicembre 1914, n. 1362;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale della Corte dei conti sono aggiunti in soprannumero per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace:

a) nella carriera di concetto:
un capo sezione di 1ª classe;
un primo segretario di 1ª classe;

b) nella carriera d'ordine:
un archivista capo;
un archivista di 1ª classe.

Tali posti saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno posteriormente al detto termine.

Art. 2.

La spesa derivante dalle disposizioni del precedente articolo, sarà rimborsata al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 3.

La Corte dei conti, sentito il parere del suo Consiglio di amministrazione, e nei limiti dei posti vacanti nelle ultime due classi dei segretari, potrà disporre il passaggio dalla categoria d'ordine a quella di concetto, dei suoi archivisti ed applicati che risulteranno muniti del diploma di laurea in giurisprudenza alla data in cui avrà effetto il presente decreto, o che conseguiranno tale diploma entro l'anno 1918.

Gli archivisti e gli applicati che possedendo il suddetto titolo di studio saranno ritenuti meritevoli di far passaggio alla categoria di concetto, verranno assegnati alla terza classe dei segretari se godono di uno stipendio superiore od uguale alle L. 3175 annue e alla quarta classe se abbiano uno stipendio inferiore. In ogni caso però il passaggio non darà diritto ad « assegni *ad personam* ».

Gli archivisti e gli applicati che saranno ammessi al passaggio seguiranno in ruolo e nell'ordine della propria anzianità i segretari già esistenti nelle rispettive classi, e non potranno prender parte ad esami per promozione di grado fino a quando i segretari medesimi non ne abbiano maturato il diritto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno apportate nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale andrà in vigore col 1° agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 6 giugno 1918, sul decreto che provvede alla rimozione dalla carica di sindaco di Rodigo del signor Ferdinando Grandi.*

ALTEZZA REALE!

L'11 marzo u. s. il signor Ferdinando Grandi, sindaco di Ro-

digo, la cui azione manifestamente contraria alle aspirazioni ed al sentimento nazionale aveva da tempo richiamata la speciale attenzione dell'autorità politica locale, veniva arrestato per aver tenuto ad alcuni militari discorsi intesi a deprimerne la resistenza di fronte al nemico.

Denunciato all'autorità giudiziaria a sensi del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1561, con sentenza 23 marzo 1918 del tribunale di Mantova venne condannato a 10 mesi di detenzione ed a 500 lire di multa.

Indipendentemente da tale condanna, contro la quale tanto il Grandi quanto il P. M. hanno prodotto appello, ritenendosi, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 21 maggio 1918, che per la gravità del fatto e per la influenza e le ripercussioni che ne sono derivate sulle condizioni dello spirito pubblico della popolazione, il Grandi debba essere rimosso dalla carica e dichiarato ineleggibile per il periodo di due anni, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale si provvede in conformità.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che l'11 marzo u. s. il signor Ferdinando Grandi, sindaco di Rodigo, veniva arrestato e con sentenza del 23 dello stesso mese del tribunale di Mantova condannato a 10 mesi di detenzione e 500 lire di multa per aver tenuto ad alcuni soldati discorsi atti a deprimerne la resistenza di fronte al nemico;

Veduto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Ferdinando Grandi è rimosso dalla carica di sindaco di Rodigo e dichiarato ineleggibile alla medesima pel periodo di due anni.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

AVVISI.

Elenco dei militari del corpo R. equipaggi di classi posteriori a quella del 1892 esonerati dal servizio militare e comandati presso le officine del R. arsenale militare marittimo di Napoli:

De Simone Luigi — Maisto Carmine — De Leo Francesco — Calabrese Giuseppe — Sorrentino Vincenzo — Loiacono Giuseppe — Ancone Guglielmo — Grippo Luigi — Coccorese Salvatore — Aiello Giovanni, della classe 1893.

Laudadio Antonio — Tortora Salvatore — Di Maio Michele — Ruggiero Salvatore, della classe 1894.

Lingetti Luigi — Mendozza Luigi, della classe 1895.

Porpora Raffaele, della classe 1896.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Neri Osvaldo, 1896, aggiustatore — Rondina Fortunato, 1895, tornitore — Bettazza Giuseppe, 1893, aggiustatore, appartenenti alla ditta Bianchi e Koristka di Milano: si concede che rimangano a lavorare presso la ditta, in qualità di comandati, per tre mesi.

Grossi Nello, 1893, disegnatore meccanico e capo del reparto isolatori, appartenente alla ditta Stabilimento ceramico Ellena di Ponzano Magra: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, per mesi tre.

Carrino Gennaro, 1898, tornitore, appartenente alla ditta G. F. Carrino di Napoli: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, sino a nuovo ordine, purchè risulti permanentemente inabile alle fatiche di guerra.

Bisaccioni Benedetto, 1893, capo turno elettricista, appartenente alla ditta Soc. It. per il carburo di calcio di Terni: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, per mesi tre.

Tayarol Vittorio, 1893, guardafili, appartenente alla ditta Società padovana per il telefono: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta, in qualità di comandato, sino a nuovo ordine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, e 26 ottobre 1916, n. 1509, concernenti l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto fino a tutto il 30 settembre 1918, sono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato, o contro assegno:

a) coke pezzatura grossa: L. 390 (trecentonovanta) la tonnellata;

b) polvere grigliata: L. 130 (centotrenta) la tonnellata;

c) coke noce: L. 212 (duecentododici) la tonnellata;

d) coke alla rinfusa, senza grigliatura: L. 355 (trecentocinquantacinque) la tonnellata.

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un sopraprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice, a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas a prezzi superiori a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei soprapprezzi comunali, sarà punito, a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 25 luglio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, concernente l'applicazione dei prezzi massimi del gas proposti da apposita Commissione;

Viste le proposte della Commissione predetta;

Decreta:

Agli effetti del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, sono fissati nella seguente tabella, per i mesi di agosto e settembre 1918, i limiti massimi dei prezzi entro i quali i privati e le Società sotto indicate possono vendere ogni metro cubo di gas illuminante, prodotto nelle officine elencate nell'anzidetta tabella ed a seconda dei diversi usi ai quali il gas deve servire:

Nome del privato o della Società esercente l officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
L'Union des gaz	Alessandria	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Aversa	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
The Tuscan Gas Company	Bari	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Société anonyme d'éclairage du Centre	Barletta	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società officina gas Baveno-Stresa	Baveno	Qualunque uso, sessanta (60)	—
Società per l'industria del gas di Ausburg	Brescia	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Busseto	Qualunque uso, sessantaquattro (64)	Sessantaquattro (64)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Caserta	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Castellammare di Stabia	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Catania	Qualunque uso, cinquantotto (58)	Cinquantotto (58)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Catanzaro	Qualunque uso, sessantasette (67)	Sessantasette (67)
Società italiana dell'industria del gas	Cesena	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società anonima del gas di Chiari	Chiari	Qualunque uso, settantadue (72)	Settantadue (72)
Carlo Cottimo	Chieri	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società italiana dell'industria del gas	Chieti	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Quarantacinque (45)
The Tuscan Gas Company	Civitavecchia	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
Società cooperativa mutua per il gas in Domodossola	Domodossola	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantatre (53)
Società ferrarese per la industria del gas ed affini	Ferrara	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Foggia	Qualunque uso, cinquanta (50)	Quarantasei (46)
The Tuscan Gas Company	Fossano	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Società italiana per il gas	Girgenti	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Officine gas Molteni	Intra	Qualunque uso, cinquantadue (52)	Cinquantadue (52).
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Legnago	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Lucca	Qualunque uso, quarantatre (43)	Quarantatre (43)
The Malta and Mediterranean gas Company	Marsala	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
L'Union des gaz	Modena	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Moncalieri	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquanta (50)
The Tuscan Gas Company	Mondovì	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Napoli	Qualunque uso, trentasette (37)	Trentasette (37)
Officine elettriche genovesi	Nervi	Qualunque uso, cinquanta (50)	—
The Tuscan Gas Company	Nizza-Monferrato	Qualunque uso, sessanta (60)	Cinquantotto (58).
Società elettrica del Mezzogiorno d'Italia	Nocera Inferiore	Qualunque uso, sessanta (60)	Cinquantotto (58)
Società italiana della industria del gas	Novara	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
The Tuscan Gas Company	Prato (Toscana).	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
L. De Bartolomeis e C.	Racconigi	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquanta (50)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rapallo	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantaquattro (44)
Officine elettriche genovesi	Recco	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Revere	Qualunque uso, cinquantotto (58)	Cinquantotto (58)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rivarolo Ligure	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quaranta (40)

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma	Roma	Illuminazione, trentasei (36) . . . . Riscaldamento, trentatrè (33)	Trentasei (36) Trentatre (33)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Salerno	Qualunque uso, cinquantadue (52)	Cinquantadue (52)
The Tuscan Gas Company	Sanremo	Qualunque uso, cinquantacinque (55) . . .	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Savigliano . . .	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società italiana per l'industria del gas. . . .	Savona	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Eredi di Paolo Sartirana	Serravalle Scrivia	Qualunque uso, cinquanta (50)	Quarantotto (48)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Siena.	Qualunque uso, cinquantanove (59)	Cinquantanove (59)
Società consumatori gas-luce	Torino	Qualunque uso, trentatre (33)	Trentatre (33)
Impresa gas Torre Pellice	Torre Pellice	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Trapani	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Moretti Alfredo.	Treviglio	Qualunque uso, cinqantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società cooperativa valenzana per il gas . .	Valenza.	Qualunque uso, ottantatre (83)	Ottantatre (83)
Società italiana per il gas	Venaria Reale .	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentacinque (35)
Società per l'illuminazione a gas per la città di Venezia	Venezia.	Qualunque uso, trentasette (37)	Trentacinque (35)
The Tuscan Gas Company	Ventimiglia . .	Qualunque uso, sessantasei (66)	Sessantasei (66)
The Tuscan Gas Company	Voltri.	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)

I canoni per la illuminazione pubblica si commisurano in rapporto al relativo prezzo per metro cubo fissato nella presente tabella.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 luglio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769;
Sulla proposta del Comitato permanente per lo zolfo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita degli zolfi grezzi e lavorati sono stabiliti come segue:

Prezzi di vendita in Sicilia.

I prezzi di vendita per gli zolfi grezzi sono quelli fissati nell'unito listino, oltre la provvigione fissa di cinque centesimi a favore del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana

I prezzi massimi di vendita per gli zolfi lavorati sono i seguenti:

Raffinato in pani L. 58,37 a quintale.
Raffinato in cannoli L. 60,37 a quintale (imballaggio a parte).
Sublimato puro L. 70,31 a quintale.
Grezzo molito L. 53,50 a quintale.
Raffinato molito:
da 60 a 65 0|0 L. 64,51 a quintale;
da 65 a 70 0|0 L. 6[illegible],14 a quintale;
da 70 a 75 0|0 L. 65,77 a quintale.
Raffinato ventilato:
da 75 a 80 0|0 L. 66,69 a quintale;
da 80 a 85 0|0 L. 6[illegible], - a quintale;
da 85 a 90 0|0 L. 69,31 a quintale.

Nei prezzi degli zolfi in polvere è escluso il valore della tela da imballaggio da conteggiarsi a parte in fattura.

I prezzi degli zolfi lavorati s'intendono a Catania, Licata, Porto Empedocle, Termini Imerese, resi franco bordo, o posti vagone in stazione. Per le vendite nelle altre località della Sicilia, i prezzi dei lavorati si intendono aumentati delle spese di trasporto, risultanti da fattura, e dalla perdita per calo, la quale non potrà essere superiore all'1 0|0, e si applicherà ai soli zolfi raffinati in pani.

Prezzi di vendita nel continente e nelle isole
(esclusa la Sicilia).

I prezzi degli zolfi grezzi saranno quelli sopra indicati e saranno maggiorati delle spese di trasporto dalle varie piazze dell'isola al luogo di destinazione, risultanti da fattura o stabilite a calcolo (in base alle tariffe ferroviarie aumentate del 20 0|0) nonchè della perdita per calo nella misura massima del 2 0|0.

I prezzi degli zolfi lavorati saranno quelli sopra indicati, aumentati delle spese di trasporto, calcolate come sopra, e della perdita per calo, la quale non potrà essere superiore all'1 0|0 e sarà applicabile ai soli zolfi raffinati in pani.

Art. 2.

I prezzi del minerale di zolfo macinato sono stabiliti come segue:
Minerale con tenore in zolfo dal 25 al 30 0|0 L. 14,24 a quintale.
» » » dal 30 al 35 0|0 L. 16,60 »
» » » dal 35 al 40 0|0 L. 18,96 »
» » » dal 40 al 45 0|0 L. 21,32 »
» » » dal 45 al 50 0|0 L. 23,68 »

Nei prezzi del minerale di zolfo macinato, è escluso il valore della tela da imballaggio da conteggiarsi a parte in fattura.

I prezzi suddetti si intendono per merce posta vagone alla stazione di partenza.

Art. 3.

Per la vendita degli zolfi lavorati e del minerale di zolfo macinato, è consentito un margine di utile a favore del rivenditore non superiore al 2 0|0, sui prezzi indicati agli articoli 1 e 2, per le partite di 10 quintali o più, e un margine di utile non superiore al 4 0|0 per partite inferiori a 10 quintali.

Art. 4

Gli zolfi con finezza superiore a 90 0|0, gli zolfi lavati, gli zolfi per uso medicinale e i fiori di zolfo ventilati, non sono contemplati nel presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà effetto fino a nuova disposizione.

Roma, 26 luglio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

LISTINO dei prezzi normali, per quintale metrico, degli zolfi non lavorati da valere per le quantità disponibili nelle varie qualità in ciascuna delle piazze sotto indicate:

Girgenti.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Porto Empedocle	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.20	43.38	43.85
Gialla inferiore	3 V. f. m.	42.90	43.08	43.55
	3 V. uso	42.50	42.68	43.15
Bruna superiore	3 B.	41.90	42.08	42.55
	3 C.	41.60	41.78	42.25
Bruna inferiore		41.30	41.48	41.95

Licata.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Licata	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.03	43.24	44.00
Gialla inferiore	3 V. f. m.	42.73	42.94	43.70
	3 V. uso	42.33	42.54	43.30
Bruna superiore	3 B.	41.73	41.94	42.70
	3 C.	41.43	41.64	42.40
Bruna inferiore		41.15	41.34	42.10

Catania.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Catania	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.53	43.94	44.38
Gialla inferiore	3 V.	43.23	43.64	44.08
	3 V. uso (tipo).	42.83	43.24	43.68
Bruna superiore	3 B. f. m.	42.23	42.64	43.08
	3 C.	41.93	42.34	42.78
Bruna inferiore		41.63	42.04	42.48

Termini Imerese.

QUALITÀ		Posti alla stazione di Term. Imer.	Posti e pesati nei magazzini	Posti alla vela
		L. C.	L. C.	L. C.
Gialla superiore		43.11	43.32	43.62
Gialla inferiore	3 V. f. m.	42.81	43.02	43.32
	3 V. uso	42.41	42.62	42.92
Bruna superiore	3 B.	41.81	42.02	42.32
	3 C.	41.51	41.72	42.02
Bruna inferiore		41.21	41.42	41.72

Visto: *Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro*: CIUFFELLI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza dell'ottobre 1917:

Vedove.

Adunanza del 9 gennaio 1918:

Pensioni civili

Bertiglia Candido, cancelliere, L. 2766 — Davalli Andrea, id., L. 2160 Grassotti Cesare, c. op. guerra, L. 1680 — Marchiselli Maria ved. Basile, L. 411,66 — Pettoello Pietro, professore, L. 2549 — Migliaccio Carolina, ved. Donadio, L. 300 — Bravi Francesco, provv. studi, L. 4240; di cui: a carico dello Stato L. 400; a carico della provincia di Ravenna L. 240 — Di Benedetto Raimondo, v. ispet. scol., L. 1509; di cui: a carico dello Stato lire 979,70; a carico della M. P. M. elem. L. 529,30 — Mascazello Antonio, cancelliere, L. 2327 — Ellena Matilde, ved. Selecorni, L. 868 — Gioffret, orf. Ignazio, op. mar., L. 216 — Coqozza Maria, ved. Crusco, L. 333,33.

Romero Pietrina, op. tab., L. 447,15 — Monguzzi Luigia, ved. Croce, L. 907,65 — Depuy Gallo Artemisia, v. Baucia, L. 664,33 — Di Vico Pietro, pres. trib. militare, L. 8000 — Francioso Luigi, capo uff. poste, L. 3130 — Olzagastra Nicolò, cancelliere, L. 2747 — Cervetti Natalina, ved. Aragone, L. 1337,66 — De Marpilleri Paolo, v. cancelliere, L. 3305 — Torre Anastasio c. ufficio poste, L. 3280 — Perazzone Bernardo, 1° uff., L. 2257 — Lepinti Vincenza, ved. Gatti, L. 664,33 — Siracusano Nicolò, professore, L. 4218 — Allibrandi Giuseppa, ved. Siracusano, L. 1406 — Alliney Felice, commis. P. S., L. 5126 — Bozzano Anna, ved. Gamaleri, L. 704.

Costantino Francesco, commis. P. S., L. 4000 — Gattesi Tito, usciere capo, L. 1678 — Rossi Gualberto, 1° segret., L. 2835 — Palmarini Italo, segretario, L. 2480 — Zanela Placido, professore, lire 2744 — Stefani Angela, ved. Pizziutti, L. 255 — Agalberto Nicolò, professore, L. 2878 — Solitro Antonio, id., L. 2720; di cui: a carico dello Stato L. 2410,01; a carico del comune di Monza L. 309,99 — Bazzani Tommaso, id., L. 2564 — Tanlongo Teresa, orf. di Ernesto, archiv., L. 678 — Ferretti Alberto, aiut. G. G. (indennità), L. 2016 — Rosas Verina, ved. Salis (indennità), lire 3022 — Casellato Carla, ved. Pasetti, L. 258,33 — Goffi Valentino, c. disegnatore marina, L. 4020 — Petrone Amalia, vedova Rosito, L. 300 — De Simone Francesca, v. Benini, L. 904 — Candelori Angelo, c. rag. artig., L. 4888.

Maschini Giustina, ved. Pittoni, L. 1998 — Portunato Roberto, diseg. capo mar., L. 2097 — Iezzi Vincenzo, messagg. poste, L. 1530 — Pacileo Maria, ved. Costanzo, L. 239,66 — Camillotti Giacomina, ved. Marini, L. 445,33 — Debenedetti Salvatore, ispett. c. tasse, L. 4994 — Bugliarello Antonina, ved. Bonfiglio, lire 1197,66 — Gregorio Volpe Maria, ausil. tel., L. 1350 — Massignani Domenico, cancell., L. 2616 — Pezzolini Giuditta, ved. Pedroni, L. 178,66.

Tirinzoni Teresa, ved. Orsini, L. 600 — Chiesa Paolo, ric. reg., lire 5285.

Pensioni militari.

Iacobacci Francesco, colonn. fant., L. 5091 — Pirozzi Nicola, ten. generale, L. 8000 — Oggiano Giovanni, ten. colonn. medico, L. 4800 — Paladini Guido, maggiore cavall., L. 4046 — Zuccarello Rosario, g. carcer., L. 1200 — Picardi Cono, maestro di armi, L. 1767,78 — Campolieti Nicola, colonn. fant., L. 4617 — Sossi Alessandro, g. di città, L. 375 — Marciano Mª Anna, ved. Pesenti, L. 726 — Allegretti Renata orf. di Giuseppe, L. 1173,33 — Citton Luigia, ved. Facchetti, L. 512,80 — Bottelli Savina, ved. Farina, L. 953,66 — Angelini Giulia, ved. Pestaschini, lire 960.

Panara Giacomo, g. scelta di città, L. 1200 — Di Chio Cristofalo, g. scelta carceraria, L. 787,50 — Uricchio Rocco, maresciallo maggiore, L. 1767,78 — Biego Arrigo, sottot. vascello, L. 3741

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data della ricevuta: 3 agosto 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pacifici cav. Avito (pos. n. 510240) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 4 — Ammontare della rendita L. 136,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1914.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data della ricevuta: 15 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia - succursale di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Maritato Antonio fu Luigi (pos. n. 640000) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 21 luglio 1918, da valere dal giorno 22 al giorno 28 luglio 1918: L. 170,24.

Roma, 21 luglio 1918

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 26 luglio 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	
Rendita 3,50 % netto	82 93
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 75
Rendita 3 % lordo	56 25
Prestiti 5 % netto (IV e V)	85 05
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 75
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 80
al 1° ottobre 1919	99 60
al 1° aprile 1920	99 50
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 20
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 60
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	84 60
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	403 25
Obbligazioni 3 % netto redimibili	365 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	315 65
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	458 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	347 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	336 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	342 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	316 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	477 86
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 20
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	462 41
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	505 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	489 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	495 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1[2 %	508 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	452 66
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	504 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 75

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1[2 0[0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1160).

Lungo la fronte montana intensa reciproca attività di reparti esploranti: respingemmo col fuoco i nuclei avversari e con azione di pattuglie catturammo prigionieri traendo anche nelle nostre linee, nonostante vivissima reazione, un pezzo da 105 millimetri dovuto abbandonare dal nemico in Val Presena (Tonale).

Sull'altopiano di Asiago un riparto francese riportò 5 prigionieri da una incursione ad oriente di Zocchi; una pattuglia britannica ne prese quattro con un colpo di mano ad Ave.

In combattimento aereo venne abbattuto un velivolo nemico.

Diaz.

Comando supremo, *26 luglio* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Nella giornata del 24 colonne avversarie assalirono due volte, con grande violenza, le nostre posizioni di Ardonica, a nord del basso Semeni: furono sempre ributtate e subirono gravi perdite. Lo stesso giorno un'altra colonna passato il Semeni ad oriente di Kuei, riuscì a far indietreggiare alquanto i nostri avamposti, ma un energico contrattacco eseguito la mattina del 25 la ricacciò sul fiume.

Diaz.

ROMA, 26. — L'Ufficio del Capo di stato maggiore della marina comunica:

Nella giornata di ieri l'aviazione della marina britannica ha nuovamente attaccato dall'alto le opere militari l'ancoraggio di Cattaro.

Sono stati accertati danni rilevanti, specie nei riguardi della stazione di aviazione e di quella dei sommergibili.

Oggi aviatori della marina hanno bombardato efficacemente la stazione di aviazione di Lagosta, nella quale si è osservato un incendio rilevante.

Nonostante l'intenso fuoco antiaereo del nemico, in queste operazioni non abbiamo subito perdita alcuna.

Una incursione aerea sulla costa fra porto Corsini e Rimini, effettuata questa notte dal nemico, non ha cagionati danni di sorta.

Settori esteri.

In seguito alla riconquista, avvenuta ieri, di Oulchy-le-Chateau, i giornali parigini vedono avvicinarsi il momento in cui il saliente creato dai tedeschi sarà considerevolmente ridotto.

La maggior parte dei critici ritiene che il principe imperiale tedesco non si rassegnerà a retrocedere sino alla Vesle senza impegnare una battaglia difensiva sugli altipiani di Tardenois, congiunta con una battaglia offensiva nelle regioni vicine e forse in pari tempo anche nelle Fiandre.

Essi constatano con compiacenza che i successi degli alleati degli ultimi giorni di combattimento han depresso ancor più il morale del nemico, e che questi fa sostituire le divisioni stanche per le ultime lotte da divisioni da poco tolte dal fronte, altrettanto stanche e che non hanno avuto tempo di ricostituirsi.

In quanto alle perdite subite dal nemico, taluni di questi critici opinano che dal 15 luglio ad oggi non meno di quarantotto divisioni tedesche si sono fuse nel crogiuolo della Marna.

In Macedonia i bulgari hanno tentato attacchi nella regione dei laghi, ma sono stati respinti con perdite.

In Albania i francesi non hanno sostenuto ulteriori combattimenti, consolidandosi sulle posizioni conquistate i giorni scorsi.

Nella giornata e nella notte del 25 corrente gli aviatori anglo-francesi hanno bombardato sul fronte della Champagne, con 42 tonnellate di esplosivi, vie di comunicazioni, hangars e depositi di munizioni nemici ed in combattimenti aerei hanno abbattuto ed obbligato ad atterrare 7 apparecchi tedeschi.

Velivoli da bombardamento inglesi hanno bombardato nella notte pure del 25 le officine e le stazioni di Oforzem, di Baalon e di Offenburg e quattro aerodromi. Due incendi sono scoppiati ad Offenburg.

Telegrafano da Zurigo che un dispaccio da Mosca a Berlino annunzia ufficialmente che gli czeco-slovacchi, malgrado la disperata resistenza delle truppe del Soviet, si sono impadroniti di Simbirsk. Perciò anche parte del territorio di qua dal Volga è nelle loro mani.

Il *Russki Golos* informa che i bolscevichi sgombrarono Stavrepol, che fu occupata da un esercito di volontari.

La *Morning Post* riproduce un dispaccio da fonte tedesca, secondo il quale risulterebbe da telegrammi da Mosca, censurati e mutilati, che gli czeco slovacchi, dopo aver preso Jaroslav, marcerebbero su Mosca, raggiunti in istrada da numerosi contadini ribelli.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Ieri alla fine della giornata le truppe francesi hanno preso Ville Montoire dopo lotta accanita, hanno fatto duecento prigionieri e catturato venti mitragliatrici. Più a sud Oulchy-le Château è caduto nelle mani dei francesi. Questi hanno progredito ad est della città e catturato quattro cannoni.

Nei combattimenti impegnati ieri nella regione a sud dell'Ourcq i francesi hanno fatto parecchie centinaia di prigionieri.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A sud dell'Ourcq la giornata è stata contrassegnata da attività di artiglieria, senza azioni di fanteria.

Sulla riva settentrionale della Marna abbiamo preso ieri alla fine della giornata Reuil e la fattoria di Savaris e respinto il nemico ai margini meridionali di Binson, Ourquigny e Villers-sous-Chatillon.

Il totale dei prigionieri fatti nella giornata del 25 tanto a Ville Montoire quanto nella regione di Oulchy-le-Château si eleva a settecento.

Sul fronte della Champagne le nostre truppe, dopo avere infranto l'offensiva tedesca il 15 e 16 luglio, hanno eseguito nei giorni successivi una serie di attacchi locali. Malgrado la resistenza nemica, abbiamo compiuto ad est della Suippe un'avanzata di 1500 metri circa su di un fronte di venti chilometri a nord della linea generale Saint-Hilaire-le-grand-Souain-Mesnil-les-Hurlus. Abbiamo riconquistato tutta la Main de Massiges e rioccupato in questa regione le nostre antiche prime linee. Durante queste operazioni abbiamo fatto oltre 1100 prigionieri e catturato duecento mitragliatrici e sette cannoni.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Iersera il nemico, protetto da un violento fuoco di sbarramento, ha attaccato le nostre nuove posizioni nel settore di Hebuterne.

Le sue truppe sono state respinte con forti perdite e ci hanno lasciato 30 prigionieri. Abbiamo pure respinto, dopo un vivo combattimento, un forte attacco locale contro la linea da noi recentemente conquistata a Meteren.

Un distaccamento delle nostre truppe si è impadronito la scorsa notte di un posto di mitraglieri nel settore di Merris.

Attività dell'artiglieria nemica nella valle della Somme e in vicinanza di Boyelles.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 25 corrente dice:

Il nemico ha tentato parecchi attacchi locali ad ovest del lago di Doiran e tra i laghi di Prespa e di Ochrida, ma è stato respinto con gravi perdite prima di aver potuto avvicinarsi alle nostre linee.

In Albania ci organizziamo sulle posizioni conquistate. Il numero dei prigionieri fatti in questa regione dal 21 si eleva a 680 fra cui una ventina di ufficiali e aspiranti ufficiali.

Velivoli alleati hanno effettuato numerosi bombardamenti. Un apparecchio nemico è stato abbattuto.

Il Re d'Inghilterra alla conferenza imperiale di guerra

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 26. — Il Re ha ricevuto oggi al palazzo di Buckingham i membri della conferenza imperiale di guerra, i quali prima di lasciare l'Inghilterra hanno voluto presentargli un indirizzo di fedeltà dichiarando che il popolo continua dovunque unanime a difendere l'impero contro il nemico, il perfido barbaro, mentre consolida sempre più i vincoli che uniscono ogni parte dell'impero.

Nella sua risposta il Re ha detto: « Il fatto che queste conferenze di rappresentanti di tutti i « dominions » britannici possono aver luogo regolarmente in questa metropoli dell'impero dimostra chiaramente che l'impero britannico ha il potere di mantenere libere le vie del mare e ciò deve essere evidentemente motivo di mortificazione pei nostri nemici.

Ho seguito col più vivo interesse e con fiducia le vostre discussioni le quali permetteranno di risolvere i numerosi e complessi problemi relativi alla difesa, al commercio, alle comunicazioni e ad altri argomenti di comune interesse, e relativi, oltre che alla guerra, al dopo guerra e che potranno tendere a fare dell'impero un'unità più vivente e più autonoma.

La vostra presenza è stata per noi di appoggio e di incoraggiamento in mezzo alle cure e all'ansietà dei tempi attuali e una garanzia dell'assoluta decisione di tutte le colonie di oltremare di continuare, quali che siano, i sacrifici e di lottare fino alla vittoria finale per la causa del diritto e della giustizia.

Gli sforzi che avete fatti e che vanno aumentando sempre man mano che il pericolo cresce sono motivo di fierezza e di conforto per noi e motivo di ammirazione pel mondo intero. L'impero è fondato sopra un blocco unito che nessuna tempesta può scuotere o abbattere ».

Il Re ha poscia annunziato che quando la pace sia stata conclusa, il principe di Galles spera di visitare parte delle colonie di oltre

mare, ed ha così concluso: « Prego Dio che prima della prossima conferenza la grande causa della libertà, della giustizia e del pacifico progresso per la quale noi e i nostri alleati combattiamo abbia raggiunto il trionfo ».

Il presidente Poincaré al fronte francese

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il corrispondente dell'*Agenzia Havas* sul fronte francese telegrafa in data 25 luglio:

Nel pomeriggio il presidente della Repubblica, Poincaré, accompagnato dal generale Duparge, ha visitato i villaggi riconquistati in occasione dell'ultimo attacco e cioè Longpont, Torcy, Coeuvres, Valsery, Saint Pierre l'Aigle.

Il presidente ha visitato i posti di comando dei generali, le cui truppe combatterono in quel giorno. In uno di essi, i prigionieri attendevano il loro turno per l'interrogatorio.

Poincaré si recò poscia al posto di comando del generale Fayolle per consegnargli la gran croce della Legione d'onore e poi in un grosso villaggio situato nei dintorni della foresta di Villers-Cotterets per consegnare decorazioni alla gloriosa divisione che si è impadronita di Violaine, di Villers-Helon e del bosco di Maunois-Blanzy, e si è recato infine a visitare sul posto un grosso gruppo di cannoni tedeschi conquistati dalle nostre unità.

I generali Petain e Mangin gli hanno fatto gli onori.

Il presidente della Repubblica è poscia ripartito con treno speciale.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla contessa Taverna, si recò nel pomeriggio di ieri al Policlinico e visitò lungamente i padiglioni in cui sono degenti i militari feriti sul Piave.

Ricevuta dal comm. Lusignoli e dal personale chirurgico, S. M. si compiacque con loro per il modo affettuoso e sapiente con cui sono curati ed assistiti i valorosi feriti.

Servizio materiale chimico. — L'on. Cesare Nava, iniziando la serie dei provvedimenti intesi a rafforzare con un nuovo ordinamento il vasto organismo del Ministero per le armi e munizioni ha dato un nuovo assetto all'importante servizio materiale chimico da guerra, ampliandolo e dividendolo in varie Direzioni ed in una Direzione generale, alla quale è stato preposto il professore comm. Villavecchia Vittorio, che, per la sua alta competenza, dà sicuro affidamento di impulso sempre più vigoroso nel servizio predetto.

Il nuovo ordinamento di questo servizio porta come caratteristica precipua la cooperazione di tutte le migliori energie scientifiche del paese, che per i continui e diretti rapporti con le varie direzioni del servizio medesimo, potranno dare agevolmente il loro contributo di opere e di genialità, attuandosi in tal modo una vera mobilitazione scientifica.

Il ministro della marina a Palermo. — È arrivato il ministro della marina, ammiraglio Del Bono, per assistere domenica alle onoranze della marina italiana ed al conferimento al comandante Rizzo della cittadinanza di Palermo.

Stamane all'Hôtel des Palmes l'ammiraglio Del Bono ricevette le autorità civili e militari.

Nel pomeriggio visitò il cantiere navale, i proiettifici e gli stabilimenti ausiliari, accompagnato dalle autorità, acclamatissimo dalle maestranze.

Croce Rossa italiana. — L'ultima lista delle oblazioni pervenute alla benemerita istituzione ascende a L. 22.852.586,43.

TELEGRAMMI " STEFANI "

WASHINGTON, 26 — Davanti ad un pubblico imponente, fra cui erano molti italiani, il tenente Bruno Rosselli dell'83° fanteria, brigata Venezia, pronunciò un'applaudita conferenza nella quale descrisse i sacrifizi che l'Italia sta facendo nella lotta per la democrazia, sacrifizi di sangue e di danaro.

L'entusiasmo degli uditori giunse al colmo quando il tenente Rosselli parlò dell'eroismo dei soldati italiani e della magnifica vittoria sul Piave.

Il tenente Rosselli disse: « Noi italiani non siamo imperialisti: stiamo combattendo per la libertà di tutte le nazioni, libertà che non può raggiungersi senza il crollo dell'Austria. Le stesse nazioni che fanno parte dell'impero austro-ungarico sono le prime a desiderarne il disfacimento ».

L'oratore destò profonda commozione descrivendo le figure del Re e della Regina d'Italia, il primo combattente al fronte fra i suoi soldati fin dall'inizio della guerra, mentre la Regina Elena prodiga le sue cure affettuose ai soldati feriti che ha accolti nel palazzo reale.

Alla fine della conferenza venne raccolta una forte somma da inviarsi ai soldati che hanno combattuto sul Piave.

ZURIGO, 25. — Si ha da Mosca: Una banda di sconosciuti invase il 19 corr. la residenza dei granduchi Igor e Giovanni Costantinovic, trascinandoli seco.

ZURIGO, 26. — Si ha da Vienna: La Camera dei deputati ha esaurito ieri la discussione in seduta segreta circa gli avvenimenti sul fronte italiano. La discussione è durata tre giorni. Ne è stato pubblicato il verbale ufficiale contenente la lista degli oratori e le proposte fatte.

La Camera ha approvato la proposta di Waldner di incaricare una Commissione militare d'inchiesta di presentare una relazione.

PARIGI, 26 — Il *Petit Parisien* dice che nessuna notificazione delle intenzioni giapponesi circa l'intervento in Siberia è ancora giunta a Parigi, ove è attesa al principio della settimana prossima.

LONDRA, 26. — L'ambasciatore britannico a Roma Rennell Rodd è stato ricevuto in udienza dal Re Giorgio, il quale lo ha trattenuto a colazione.

LONDRA, 26. — L'*Agenzia Reuter* è ufficialmente informata che il Giappone ha accettato le proposte americane di aiutare gli czeco-slovacchi in Siberia.

ZURIGO, 26. — Si ha da Sofia: Il giornale ufficiale bulgaro dice che lo czar Ferdinando per ragioni di salute si è recato all'estero. Il Consiglio dei ministri in base alla costituzione ne ha assunto la rappresentanza.

ZURIGO, 26. — Si ha da Vienna: L'imperatore Carlo ha esonerato il conte Polzer dall'ufficio di direttore del gabinetto imperiale ed ha nominato Seidler a suo successore.

Polzer era noto per il suo spirito conciliante nella politica interna ed estera.

PARIGI, 26. — Durante la sua visita al fronte il presidente della Repubblica Poincaré ha distribuito croci e medaglie al valor militare agli ufficiali e ai soldati che si sono distinti nelle ultime battaglie; tra i decorati vi era un nipote del presidente del Consiglio Clémenceau.

Fra i prigionieri fatti durante le ultime operazioni vi è un maggiore nipote del principe di Bulow, il quale fu stupito di apprendere come vi fosse in Francia un grande esercito americano. Egli era convinto, come del resto tutti in Germania, che gli americani non fossero più di 50.000.

Il presidente ebbe occasione di felicitare anche le truppe alleate. Egli rientrò a Parigi per Villers Cotterest.

ZURIGO, 26. — Si ha da Vienna: L'imperatore Carlo ha emanato autografi relativi al cambiamento del ministero.

Nell'autografo diretto a Seidler, ne elogia l'esemplare fedeltà, la abnegazione e la coscienza, che giustificano ampiamente la fiducia dell'imperatore insieme con l'oculatezza, la perizia e l'abilità, con le quali ha cooperato a fare sì che la patria sostenesse brillantemente la tempesta della guerra.

L'imperatore soggiunge che ricorderà sempre la fedele devozione dimostratagli.

Nell'autografo diretto a Cvilinski e a Tvardovski esprime i suoi ringraziamenti, riservandosi di ricorrere nuovamente al loro servigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.